

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito**

**Roma, 29/03/2010**

**Circolare n. 43**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Direttori delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO: Ammortizzatori in deroga agli apprendisti licenziati. Istruzioni.**

**SOMMARIO:** *Si forniscono le istruzioni per la gestione delle domande di ammortizzatori sociali in deroga presentate ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 da lavoratori in possesso della qualifica di apprendista in caso di licenziamento.*

## **1. Premessa.**

L'art. 19, co. 1, lett. c), D.L. 185/08, conv. con modificazioni dalla L. 2/09, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, riconosce, anche in caso di **licenziamento**, l'accesso all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavoratori in possesso della qualifica di **apprendista** alla data di entrata in vigore del decreto (29 novembre 2008) e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato e subordinatamente ad un intervento integrativo, pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità spettante, a carico degli Enti bilaterali.

I commi 1-bis, 1-ter ed 8 dello stesso art. 19 prevedono rispettivamente che:

- nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli Enti Bilaterali, i periodi di tutela di cui al comma 1 si considerano esauriti ed i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente;
- in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, è garantito ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al comma 1, lettera c), un trattamento equivalente agli ammortizzatori sociali in deroga, pari all'80% della retribuzione di riferimento;
- le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato.

Sciogliendo la riserva di cui al messaggio n. 2608 del 27 gennaio u.s., si forniscono le istruzioni per la gestione delle domande in oggetto.

## **2. Sussistenza dell'intervento integrativo dell'Ente bilaterale.**

Nel caso in cui sussista l'intervento integrativo dell'Ente bilaterale, l'apprendista licenziato che si trovi nelle condizioni di cui al punto 1 può accedere alla disoccupazione in deroga per la durata massima di 90 giornate. Per il riconoscimento di tale beneficio, **non dovranno essere ricercati i requisiti assicurativi e contributivi** generalmente necessari per la concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali (circolare n. 39 del 6 marzo 2009, par. C).

Successivamente alla percezione della prestazione di disoccupazione, l'apprendista licenziato può accedere al trattamento di mobilità in deroga per la durata massima prevista dal decreto di concessione. Per il riconoscimento di tale beneficio, dovranno essere ricercati esclusivamente i requisiti richiamati dall'art. 7-ter, co. 6, D.L. 5/09, conv. con modificazioni dalla L. 33/09: anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato (art. 16, co. 1, L. 223/91).

## **3. Mancanza dell'intervento integrativo dell'Ente bilaterale.**

Nel caso in cui manchi l'intervento integrativo dell'Ente bilaterale, l'apprendista licenziato può accedere al trattamento di mobilità in deroga per la durata massima prevista dal decreto di concessione. Per il riconoscimento di tale beneficio, dovranno essere ricercati esclusivamente i requisiti richiamati dall'art. 7-ter, co. 6, D.L. 5/09, conv. con modificazioni dalla L. 33/09: anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato (art. 16, co. 1, L. 223/91).

Il Direttore Generale  
Nori